

ALLEGATO "A"

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23 E S.M.I. PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI ART. 4, COMMI 1 E 2

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono destinatari degli interventi previsti dal presente programma le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi (di seguito indicati come soggetti beneficiari) previsti dall'art. 2, comma 1, della l.r. 23/2004 e s.m.i. che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;
- sono iscritte all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dell'art. 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
- sono attive, potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento di soggetti beneficiari di nuova costituzione inattivi, finalizzate agli interventi previsti dal successivo paragrafo 6.1, qualora si rilevi che gli investimenti, oggetto della domanda, siano propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative;
- per i finanziamenti agevolati con richiesta maggiore di Euro 50.000,00, il soggetto beneficiario deve dimostrare un ammontare di patrimonio netto almeno pari al 10% del finanziamento richiesto;
- operano in qualsiasi settore con riferimento al Regolamento de minimis 1407/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 per quanto riguarda la sua proroga;
- non rientrano nelle fattispecie di impresa in "difficoltà ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1407/2013: *"oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.*

I soggetti beneficiari richiedenti:

- un finanziamento a tasso agevolato, devono avere un patrimonio netto, alla data di concessione dell'incentivo e alla data della rendicontazione finale di cui al successivo paragrafo 8, superiore all'ammontare di eventuali perdite d'esercizio risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- contributi a fondo perduto devono avere un patrimonio netto, alla data della rendicontazione finale, di cui al successivo paragrafo 8 superiore all'ammontare di eventuali perdite d'esercizio risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soggetti beneficiari di nuova costituzione dovranno comunque dimostrare il ripianamento della perdita d'esercizio nella rendicontazione finale.

Per le società cooperative edilizie di abitazione e per i loro consorzi è richiesta anche l'iscrizione all'apposito Albo nazionale di cui all'art. 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"; iscrizione da dimostrare all'atto di erogazione degli incentivi di cui al successivo paragrafo 8.

Per le società cooperative di produzione lavoro, incluse quelle sociali, nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i., in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, si richiede l'applicazione nei confronti dei loro soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato di trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale così come disposto dall'art. 7, comma 4, del D.L. 248/07 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31."

Soggetti beneficiari di nuova costituzione:

Sono definiti soggetti di nuova costituzione le società cooperative a mutualità prevalente e loro Consorzi che presentano domanda entro i 24 mesi dalla data della loro costituzione.

Subentri

Nel caso in cui, successivamente alla concessione dell'agevolazione, al soggetto beneficiario richiedente voglia subentrare nella titolarità delle agevolazioni un altro soggetto, la richiesta sarà valutata solamente a condizione che il subentro sia esclusivamente conseguenza di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda, il nuovo soggetto beneficiario potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni in essere, purché in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente paragrafo, previo accollo di tutti gli obblighi previsti dal presente programma degli interventi.

Il subentro nella titolarità delle agevolazioni dovrà essere autorizzato previa formulazione della richiesta da parte del soggetto subentrante. La richiesta di subentro dovrà essere resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modulo predisposto da Finpiemonte S.p.A.(di seguito Finpiemonte).

Nel caso in cui, successivamente alla concessione dell'agevolazione (contributi), il soggetto beneficiario incorpori un altro soggetto beneficiario si potranno mantenere i benefici del presente programma solo se l'incorporazione (atto apposito registrato su visura camerale) avviene dopo la rendicontazione relativa alle loro singole domande in quanto è richiesto il mantenimento dei requisiti che sono stati valutati dal Comitato tecnico e che hanno permesso la concessione dei benefici.

Nel caso in cui, successivamente alla concessione dell'agevolazione (finanziamento), il soggetto beneficiario incorpori un altro soggetto beneficiario si potranno mantenere i benefici del presente programma solo se l'incorporazione (atto apposito registrato su visura camerale) garantisce il mantenimento dei requisiti che sono stati valutati dal Comitato tecnico e che hanno permesso la concessione dei benefici.

Non possono presentare domanda:

I soggetti beneficiari che hanno un codice Ateco nel settore dell'Agricoltura primaria dal 01.1; 01.2; 01.3; 01.4; 01.5.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Sono destinatari degli interventi di cui al presente Programma, i soggetti beneficiari che hanno sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte. Quest'ultimo requisito è soddisfatto quando nel territorio regionale siano localizzati per intero o in parte prevalente gli investimenti fissi e l'occupazione.

3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Vengono considerati prioritari:

- a) gli interventi a sostegno dei soggetti beneficiari di nuova costituzione;
- b) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, che prevedano un incremento occupazionale in Piemonte nei soggetti beneficiari interessati; per incremento occupazionale si intende l'incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell'anno a regime successivo alla conclusione del programma di investimenti (vedi paragrafo 8), rispetto al numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario e conseguentemente per la realizzazione di un incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale.

Gli incrementi occupazionali dovranno riguardare soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate:

- giovani tra i 18 ed i 40 anni,

- persone che si trovano in stato di disoccupazione e regolarmente iscritti al Centro per l'Impiego territorialmente competente,
- donne,

Sono equiparate ad incremento occupazionale le trasformazioni riguardanti i contratti di soggetti già legati al soggetto beneficiario da:

- un contratto di apprendistato;
- un contratto di durata temporanea ai sensi della normativa vigente.

La trasformazione in contratto a tempo indeterminato deve avvenire:

- per il contratto di apprendistato prima della scadenza;
- per chi ha iniziato un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento nel mondo del lavoro nella forma del tirocinio prima della naturale scadenza;

- c) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, per i soggetti beneficiari iscritti alla sezione B dell'Albo regionale, previsto dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 "Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali";
- d) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, per i soggetti beneficiari a cui sia stato attribuito il rating di legalità, di cui al Decreto del 20.02.2014, n. 57 attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) indipendentemente dal numero di "stelle" conseguite. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57, contestualmente alla dichiarazione di iscrizione nel suddetto elenco, il richiedente si assume l'impegno di comunicare a Finpiemonte l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell'agevolazione e la data di erogazione della stessa.

4. TIPOLOGIA DI INCENTIVO

4.1 La domanda di finanziamento a tasso agevolato deve essere finalizzata al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada) gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale;
- b) acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio delle attività; gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale;
- c) incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale.

4.2 La domanda di contributo deve essere finalizzata al conseguimento di uno o più tra i seguenti obiettivi:

- d) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica-gestionale connesse all'attività; la spesa per la realizzazione del logo e/o del sito è ammissibile fino ad un tetto massimo di Euro 5.000,00, IVA esclusa;
- e) introduzione e sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti (spese per ottenere le certificazioni ISO di prodotto, di sistema e ambientali);
- f) creazione di reti commerciali, in via telematica; personalizzazione di applicazioni che gestiscono l'attività di vendita via internet e l'integrazione con altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, distribuzione, amministrazione);
- g) formazione professionale e manageriale dei soci;
- h) introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale e di controllo di gestione (bilancio sociale, bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità e controllo di gestione);
- i) incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico.

Nel dettaglio Finpiemonte effettuerà le seguenti verifiche:

- **RICEVIBILITÀ:** rispetto dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, presenza e completezza dei documenti obbligatori da allegare alla domanda).
- **AMMISSIBILITÀ:** possesso da parte del soggetto beneficiario dei requisiti soggettivi richiesti e compatibilità della domanda con le prescrizioni del presente programma.
- **TECNICA E DI MERITO:** congruità e pertinenza dei costi presentati, qualità tecnica del progetto/investimenti e sua corrispondenza alle prescrizioni del presente programma coerenza del piano investimenti proposto in relazione all'aumento occupazionale di cui alla lettera b) del paragrafo 3.

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità, nel caso in cui l'esito dell'istruttoria di ricevibilità sia positivo, viene effettuata l'ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ E TECNICA/DI MERITO per la quale Finpiemonte si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione"¹, che esprime un parere vincolante.

6. SPESE AMMISSIBILI PER LE VARIE TIPOLOGIE DI INCENTIVO

6.1 Finanziamento a tasso agevolato

Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese qui di seguito elencate, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuovi soggetti beneficiari, entro i sei mesi precedenti, coerenti e strettamente collegate all'obiettivo che s'intende conseguire.

Investimenti produttivi (piano di ammortamento fino a 6 anni di cui un anno di preammortamento facoltativo):

- a) acquisto di macchinari e/o automezzi connessi esclusivamente all'attività aziendale (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada);
- b) adeguamento locali ed impianti tecnici fino ad un'entità per un importo complessivo non superiore a 50.000,00 euro: opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione fornite da un tecnico abilitato, iscritto ad apposito Albo; le spese di progettazione non possono essere superiori al 10% delle spese complessive per adeguamento locali ed impianti tecnici;
Non saranno ammesse le spese riguardanti aree esterne all'immobile oggetto di interventi.
- c) acquisto di arredi strumentali;
- d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi e
- e) spese per la realizzazione del sito nel limite massimo del 10% del finanziamento complessivo richiesto.
Non sono ammissibili le spese per sostituire parti di un macchinario/attrezzatura/automezzo.

Investimenti immobiliari (piano di ammortamento della durata minima di 10 anni e massima di 15 anni senza preammortamento):

- f) acquisto di immobili; gli immobili devono essere vincolati a favore della Regione Piemonte per 10 o 15 anni all'utilizzo secondo le finalità previste e contenute nel progetto di sviluppo e non possono essere alienati fino alla conclusione. Il vincolo deve risultare da atto trascritto presso l'Agenzia del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare.
E' possibile autorizzare lo svincolo dell'immobile previa estinzione anticipata del finanziamento agevolato a partire dal quinto anno successivo alla conclusione dell'investimento e alla relativa rendicontazione;
- g) adeguamento locali ed impianti tecnici per un importo complessivo superiore a 50.000,00 euro: opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione fornite da un tecnico abilitato, iscritto ad apposito Albo; le spese di progettazione non possono essere superiori al 10% delle spese complessive per adeguamento locali ed impianti tecnici. Non saranno ammesse le spese riguardanti aree esterne all'immobile oggetto di interventi.

¹ composto da rappresentanti di Finpiemonte S.p.A e della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, che lo presiede, fermo restando il principio dell'insussistenza di conflitti d'interesse.

Le spese per la realizzazione di programmi di investimento di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) sono considerate ammissibili a finanziamento per le società cooperative edilizie di abitazione limitatamente ai locali in cui queste svolgono la propria attività sociale.

Sono ritenute ammissibili anche le spese per i beni usati.

Non sono ritenute ammissibili:

- le spese per beni usati ceduti da soci del soggetto beneficiario;
- la spesa per avviamento commerciale;
- le spese per i beni acquisiti o da acquisire in leasing;
- l'IVA e ogni altra imposta o tributo, fatti salvi i casi in cui l'IVA risulti indetraibile per il beneficiario.

6.2 Sono considerate ammissibili a contributo le seguenti spese.

6.2.1 spese di avviamento per i soggetti beneficiari di nuova costituzione:

- a) consulenza ed assistenza alla costituzione del soggetto beneficiario;
- b) parcella notarile relativa all'eventuale atto di acquisizione d'azienda;
- c) contratti per l'effettuazione dei collegamenti ai servizi necessari per l'avvio dell'attività (esclusi i canoni);
- d) pubblicità (compresa la realizzazione del logo fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00, IVA esclusa), esclusa la spesa per partecipazione a fiere ed altre manifestazioni;
- e) parcelle per prestazione professionale di consulenza o di collaborazione finalizzate la stesura del progetto di sviluppo da allegare alla domanda;
- f) fatture per eventuali indagini economiche, ricerche di mercato, studi di fattibilità relativi al progetto di sviluppo stesso ed ai suoi obiettivi (allegare copia del documento alla data di presentazione della domanda);
- g) eventuali canoni di affitto (contratto registrato secondo la vigente normativa) per immobili destinati alle attività aziendali;
- h) assistenza tecnica e gestionale (tenuta della contabilità, spese per servizi tecnici-professionali finalizzati al miglioramento e allo sviluppo della gestione e della conduzione del soggetto beneficiario, ecc).

Le spese devono essere sostenute (fatturate) a decorrere dalla data di costituzione fino ai 12 mesi successivi alla data di inizio attività, fatta eccezione per la parcella notarile relativa all'atto di costituzione e per la parcella relativa alla stesura del progetto di sviluppo, e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione.

6.2.2 Spese ammissibili a contributo per tutti i soggetti beneficiari

- i) spese e/o consulenze finalizzate a:
 - introduzione e sviluppo di sistemi di gestione per la qualità, compresa quella ambientale e relativa certificazione (spese per ottenere le certificazioni, di sistema, di personale e ambientali, di prodotto e di controllo della produzione previste da normative nazionali, comunitarie ed internazionali, che prevedono un attestato di certificazione, escluso i rinnovi, rilasciate da un Ente certificatore), non ammissibile la spesa per l'implementazione;
 - creazione di reti commerciali finalizzate al commercio elettronico ed acquisto di beni strumentali collegati;
 - introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale (bilancio sociale, bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità e controllo di gestione).

Le consulenze devono essere fornite da:

- centri di consulenza tecnica, di cui all'art. 3 della l.r. 23/2004 e s.m.i., accreditati;
- imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese;
- enti pubblici e privati con personalità giuridica;
- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

j) costi esterni di formazione professionale e manageriale dei soci.

I corsi di formazione professionale e manageriale per i soci devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente, da enti qualificati, che sono in grado di certificare la qualità del loro operato e della loro formazione; o dai predetti centri di consulenza tecnica.

Le spese di cui alle precedenti lettere i) e j) del paragrafo 6.2 devono essere sostenute (fatturate e pagate) dopo la presentazione della domanda di contributo e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione.

Non sono ritenute ammissibili:

- le spese relative a prestazioni effettuate dal personale e dai soci dei soggetti beneficiari;
- le spese relative ad acquisizione di servizi di consulenza per attività che il soggetto beneficiario può realizzare in proprio, in quanto dotato delle occorrenti competenze tecniche ed organizzative;
- le spese relative a prestazioni affidate a persone fisiche nonchè giuridiche che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario: quali ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, componenti del consiglio di amministrazione;
- le spese relative a contratti di locazione o cessione di immobili con persone fisiche nonchè giuridiche che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario.

6 bis. TIPOLOGIA DI INCENTIVO: INCREMENTO DEL CAPITALE SOCIALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO.

INTERVENTO (Finanziamenti): Incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale.

Il finanziamento a tasso agevolato viene concesso ai soggetti beneficiari, i cui soci abbiano deliberato un aumento di capitale non inferiore a Euro 15.000,00 a fronte di programmi di investimento. L'incremento va considerato al netto di eventuali riduzioni del capitale sociale intervenute.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- copia del verbale di assemblea generale dei soci che ha approvato l'operazione di capitalizzazione che contenga:
 - la tipologia di aumento con il riferimento trasparente che è finalizzato al finanziamento previsto dal presente programma,
 - i tempi di attuazione dell'operazione,
 - gli investimenti a cui è finalizzato;
- il prospetto che illustri la ripartizione tra i soci del capitale sociale prima e dopo l'operazione di capitalizzazione

Il programma degli investimenti a cui è finalizzato l'aumento di capitale sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

- gli investimenti devono essere realizzati (fatturati e pagati) successivamente alla data della delibera di aumento del capitale sociale;
- le tipologie di spese considerate ammissibili sono quelle previste nel precedente paragrafo 6.1 e possono far riferimento a spese finanziate anche con altre agevolazioni pubbliche;
- l'importo complessivo del programma di investimenti deve essere pari almeno alla quota regionale del finanziamento erogato;
- gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale.

Il verbale di assemblea non può essere antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento; i versamenti di capitale sono ammissibili a decorrere dai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa.

L'erogazione del finanziamento, compatibilmente con le risorse disponibili, avverrà in anticipo in unica soluzione al termine dell'istruttoria bancaria.

Sono considerati ammissibili:

- gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti dei soci sovventori e finanziatori.

Non sono considerati ammissibili:

- gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti di beni in natura, di crediti e di quote di ingresso per nuovi soci, fatta eccezione per il prestito sociale ed i ristorni;
- per il prestito sociale fruttifero il soggetto beneficiario deve averlo regolamentato prima della presentazione della domanda.

INTERVENTO (Contributi): Incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale.

Il contributo viene concesso a fronte di programmi di investimento. L'incremento va considerato al netto di eventuali riduzioni del capitale sociale intervenute.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- copia del verbale di assemblea generale dei soci che ha approvato l'operazione di capitalizzazione che contenga:
 - la tipologia di aumento con il riferimento trasparente che è finalizzato al finanziamento previsto dal presente programma,
 - i tempi di attuazione dell'operazione,
 - gli investimenti a cui è finalizzato,
- il prospetto che illustri la ripartizione tra i soci del capitale sociale prima e dopo l'operazione di capitalizzazione

Il programma degli investimenti a cui è finalizzato l'aumento di capitale sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

- gli investimenti devono essere realizzati (fatturati e pagati) successivamente alla data della delibera di aumento del capitale sociale;
- le tipologie di spese considerate ammissibili sono quelle previste nel successivo paragrafo 6.1 e possono far riferimento a spese finanziate anche con altre agevolazioni pubbliche;
- l'importo complessivo del programma di investimenti deve essere pari almeno al contributo regionale erogato;
- gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale.

Il verbale di assemblea non può essere antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento; i versamenti di capitale sono ammissibili a decorrere dai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa.

L'erogazione del contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, avverrà a saldo in unica soluzione.

Sono considerati ammissibili:

- gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti dei soci sovventori e finanziatori.

Non sono considerati ammissibili:

- gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti di beni in natura, di crediti e di quote di ingresso per nuovi soci, fatta eccezione per il prestito sociale ed i ristorni;
- per il prestito sociale fruttifero il soggetto beneficiario deve averlo regolamentato prima della presentazione della domanda.

I soggetti beneficiari **possono presentare una nuova domanda di incremento del capitale sociale (intervento in finanziamento o in contributo)** solo successivamente all'approvazione del rendiconto finale e alla presentazione della documentazione prevista al paragrafo 8.

In tal caso l'ammontare del capitale sociale del soggetto beneficiario, indicato nella domanda, deve essere uguale all'ammontare del capitale sociale raggiunto con il precedente incentivo; questo requisito non è richiesto se sono già trascorsi 48 mesi dall'approvazione della precedente rendicontazione. Qualora fossero intervenute diminuzioni a vario titolo, la richiesta di aumento sarà decurtata delle predette diminuzioni.

7. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI, ENTITA' ED EFFETTI DELLA PRIORITA'

L'intervento agevolativo si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 4 e di un contributo a fondo perduto per gli obiettivi di cui alle lettere d), e), f), g), h) e i) del medesimo.

7.1 Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e viene erogato in anticipo sulle spese, con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d'intervento:

- **70%** fondi regionali a tasso zero;
- **30%** fondi bancari a tasso convenzionato

b) ambiti non prioritari:

- **50%** fondi regionali a tasso zero;
- **50%** fondi bancari a tasso convenzionato

La domanda di finanziamento a tasso agevolato deve prevedere un importo complessivo degli investimenti non inferiore a **Euro 15.000,00** (IVA esclusa) e non superiore a Euro **700.000,00**.

- L'intervento **del Fondo regionale** non può superare l'importo di Euro **350.000,00**.
- Le domande **con ambito prioritario** potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro **500.000,00**.
- Le domande **con ambito non prioritario** potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro **700.000,00**.

Il finanziamento avrà durata massima:

- fino a 15 anni (senza preammortamento) per gli investimenti immobiliari;
- fino a 6 anni (di cui uno eventuale di preammortamento) per gli investimenti produttivi e per l'aumento di capitale sociale, così come indicati al precedente paragrafo 6 e 6 bis.

Il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

7.2 Il contributo a fondo perduto viene concesso fino al **40%** della spesa riconosciuta ammissibile (IVA esclusa) per gli obiettivi d),e),f),g) e h), importo minimo di Euro **4.000,00** a fronte di una spesa ammissibile minima di Euro **10.000,00** e importo massimo di Euro **50.000,00** a fronte di una spesa ammissibile massima di Euro **125.000,00**.

7.3 Per l'obiettivo i) aumento di capitale sociale, il contributo a fondo perduto viene concesso fino al **40%** dell'aumento del capitale sociale sottoscritto e versato, importo minimo di Euro **4.000,00**, a fronte di un aumento di capitale sociale sottoscritto e versato minimo di Euro **10.000,00** e importo massimo di Euro **100.000,00** a fronte di un aumento di capitale sottoscritto versato massimo di Euro **250.000,00**

8. PROCEDURE

La procedura di presentazione delle domande è qualificabile "a sportello" (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 123/1998) e, pertanto, le stesse possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte di Finpiemonte.

La data di apertura dello sportello sarà definita con apposito atto dirigenziale fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di finanziamento e/o di contributo esclusivamente via Internet, compilando il modulo telematico presente al link:

<https://finpiemonte.csi.it/findomrouter/home.do>

Il richiedente dovrà procedere all'upload e contestuale invio della domanda, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria.

A tal proposito si segnala che non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettate le modalità di invio, il riconoscimento della firma digitale con un sistema idoneo² e la presenza degli Allegati obbligatori.

Qualora Finpiemonte, nel corso dell'istruttoria, richieda l'integrazione di documentazione ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività d'istruttoria si sospenderà, a norma di quanto previsto dalla l. n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione", dal momento della richiesta formulata da Finpiemonte e riprenderà a decorrere dalla data in cui perverranno i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Qualora la documentazione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dai soggetti beneficiari a Finpiemonte entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica della richiesta stessa, le domande di accesso ai contributi decadranno d'ufficio.

In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame al Comitato Tecnico di Valutazione **entro 10 giorni** consecutivi dal ricevimento della comunicazione (a mezzo PEC) di diniego.

² Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service)".

8.1 Allegati obbligatori alla domanda (la cui mancanza determina l'immediata reiezione della medesima)

- descrizione del soggetto beneficiario (origine, evoluzione, attività) e del suo prodotto/servizio, la dimensione ed i caratteri della parte di mercato (principali concorrenti, proprio posizionamento, tendenze di sviluppo, ecc) a cui si rivolge, motivazioni ed obiettivi del progetto ed eventuali riflessi occupazionali;
- documentazione attestante il ripianamento delle perdite (ove ricorra il caso);
- copia del titolo di possesso dei locali, sede interessata all'intervento (nel caso di investimenti immobiliari e produttivi), che deve avere una durata superiore al piano di restituzione del finanziamento previsto dal precedente paragrafo 7, compreso il rinnovo;
- copia del verbale di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell'ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per le società cooperative (comprese le sociali) e i Consorzi per cui la legge prevede la revisione annuale; per le società cooperative di nuova costituzione, alla data della domanda, è ammessa copia della dichiarazione sostitutiva di richiesta di revisione con allegata ricevuta di spedizione al soggetto competente;
- copia del Regolamento interno previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001. n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", con timbro di deposito della Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente;
- per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria di produzione e lavoro, l'indicazione, tramite apposita dichiarazione, dei trattamenti economici applicati ai soci lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, non inferiori a quelli risultanti dai CCNL Nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 ,comma 4, del D.L. 248/07 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31."

8.2 Concessione delle agevolazioni

In caso di ammissione, Finpiemonte adotta il provvedimento di concessione dell'agevolazione, previa verifica di quanto previsto ai seguenti punti:

A) che il soggetto beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);

B) che sia garantito il rispetto delle regole di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, mediante interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge 234/2012 e dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017);

C) che sia presente, per la domanda di finanziamento a tasso agevolato, una Valutazione di merito creditizio e capacità di rimborso del prestito positiva. Tale verifica viene attuata grazie alla valutazione di merito creditizio della banca cofinanziatrice, che si manifesta nella predisposizione di una delibera bancaria e di un giudizio positivo dell'Area crediti di Finpiemonte;

D) che sia accertato il rispetto degli obblighi legislativi (es. accertamenti previsti dal Codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.).

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B), C) e D) Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

In caso di diniego della domanda, Finpiemonte comunica la non ammissibilità del beneficiario alle agevolazioni previste dal presente programma.

8.3 L'erogazione del finanziamento avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito alla concessione di cui al precedente paragrafo 8.2 ed in presenza di accertato rispetto degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC.

Il soggetto beneficiario dovrà terminare gli investimenti coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 24 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento. Nei 30

giorni successivi alla data di conclusione, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte, per i controlli di competenza, la perizia asseverata che comprovi le sole spese sostenute per beni usati, redatta sulla base dello schema reperibile sul sito di Finpiemonte.

La perizia asseverata non è richiesta se il bene usato è inserito in un atto di cessione di azienda.

Per i beni nuovi il soggetto beneficiario dovrà produrre:

- il rendiconto redatto sulla base dello schema reperibile sul sito di Finpiemonte;
- una relazione conclusiva e ove la tipologia delle spese lo consenta, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutte le fatture dovranno essere pagate e non saranno considerati ammissibili i pagamenti effettuati anche parzialmente in contanti.

Per le domande di incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti: il soggetto beneficiario dovrà fornire a Finpiemonte la seguente documentazione:

- prospetto che attesti il versamento dell'incremento netto del capitale sociale;
- per le società cooperative di nuova costituzione: copia del verbale di revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell'ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;
- rendiconto redatto sulla base dello schema predisposto da Finpiemonte comprovante la realizzazione del programma di investimento.

8.4 L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all'approvazione del rendiconto da parte di Finpiemonte ed in presenza di accertato rispetto degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC.

Il soggetto beneficiario dovrà terminare le spese non oltre i 24 mesi dalla data di concessione del contributo. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte, per i controlli di competenza, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema reperibile sul sito di Finpiemonte e una relazione conclusiva.

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutte le fatture dovranno essere pagate e non saranno considerati ammissibili i pagamenti effettuati anche parzialmente in contanti.

Per le domande di incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti: il soggetto beneficiario dovrà fornire a Finpiemonte la seguente documentazione:

- prospetto che attesti il versamento dell'incremento netto del capitale sociale;
- per le società cooperative di nuova costituzione: copia dell'attestazione di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell'ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;
- rendiconto redatto sulla base dello schema predisposto da Finpiemonte comprovante la realizzazione del programma di investimento.

8.5 Variazioni e proroghe

Eventuali richieste di proroga per la realizzazione dell'intervento, devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente e comunque non oltre la data di conclusione dell'intervento e verranno prese in considerazione solo per le richieste di finanziamento e non per le richieste di contributo a fondo perduto.

La richiesta di proroga deve essere motivata da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e sarà concessa per un periodo **non superiore ai 12 mesi** rispetto alla data di conclusione del progetto presentato.

- **Tutte le variazioni ai programmi di investimento**, devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data di conclusione dell'intervento a Finpiemonte che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del predetto organismo di valutazione.
- Gli investimenti produttivi dovranno rimanere a disposizione del soggetto beneficiario nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni e comunque non prima della rendicontazione approvata, pena la revoca dell'agevolazione.

- I soggetti beneficiari possono presentare domanda anche in contemporanea per tipologie diverse di incentivo.
- Una domanda può essere riproposta per ogni tipologia di incentivo, prevista dal paragrafo 4 (fatta eccezione per le spese di avviamento e di assistenza tecnica gestionale di cui le società cooperative possono usufruire una sola volta) solo successivamente la conclusione del precedente progetto e l'approvazione del rendiconto finale.
- Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

9. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di contributo e finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

La Regione può promuovere controlli a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi.

10. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora:

- a. I soggetti beneficiari non mantengano la mutualità prevalente ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima della conclusione del piano di ammortamento (per i finanziamenti agevolati) o prima dell'approvazione del rendiconto finale (per i contributi a fondo perduto);
- b. la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;
- c. l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
- d. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente programma o perdite di esercizio, riferite all'ultimo bilancio approvato, superiori all'ammontare del patrimonio netto ;
- e. si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- f. i soggetti beneficiari di nuova costituzione non producano la copia del verbale di avvenuta revisione prevista al precedente paragrafo 8 entro il termine massimo previsto per la realizzazione dell'intervento;
- g. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- h. il soggetto beneficiario richiede lo svincolo dell'immobile prima del quinto anno successivo alla conclusione dell'investimento e alla relativa rendicontazione;
- i. nel caso di investimenti produttivi, nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto i beni acquisiti non rimangano a disposizione del soggetto beneficiario, fatto salvo eventuale subentro previsto al precedente paragrafo 1.

11. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI

Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 10, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

- a. Il soggetto beneficiario perda il diritto alla priorità ai sensi del precedente paragrafo 3 a sua tempo assegnata;
- b. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente regolamento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 7.500,00.
- c. La rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 7.500,00.

Per l'assenza o la cessazione degli elementi costituenti l'ambito prioritario della domanda, verrà operato il ricalcolo della quota a carico del fondo regionale, e sarà richiesta, con la maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici, la restituzione di quanto percepito indebitamente.

12. RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI DI LEGGE

In presenza di revoche (parziali o totali), annullamenti, o rinunce dei benefici di legge, Finpiemonte darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, nel caso dei finanziamenti, in accordo con contratto di finanziamento stipulato dal soggetto beneficiario con la banca cofinanziatrice.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse pari al tasso di recupero UE (tasso di riferimento UE maggiorato di 100 punti base) vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

13. RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE

L'estinzione anticipata della quota di finanziamento regionale potrà avvenire senza alcuna maggiorazione, nel caso non sia riscontrata la sussistenza di alcuna causa di revoca di cui alle lettere del precedente **paragrafo 10**.

La quota di finanziamento regionale è estinguibile anticipatamente senza alcuna maggiorazione, previa autorizzazione di Finpiemonte e successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute; l'assenza anche di una sola delle due precedenti condizioni, implicherà l'applicazione della maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici.

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo tramite PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

14. COMPATIBILITA' CON LA LEGISLAZIONE SUGLI AIUTI DI STATO

Le agevolazioni del presente programma riconosciute rientrano nell'ambito di applicazione degli aiuti di Stato e sono concessi in applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 972 del 2 luglio 2020 – GUUE L215 del 07.07.2020 per quanto riguarda la sua proroga.

15. REGOLE DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

Le agevolazioni di cui al presente programma non sono cumulabili con altri aiuti concessi da altri Enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per i medesimi costi e per le medesime iniziative.

Fa eccezione alla predetta regola la cumulabilità delle agevolazioni con l'aiuto identificato con il credito di imposta.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro e Finpiemonte, garantiscono il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18

maggio 2018³; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018⁴; D.G.R. n. 54 2609 del 18 dicembre 2020⁵).

Il trattamento dei dati personali forniti dalle cooperative e Consorzi che presentino domanda di finanziamento a tasso agevolato e contributo ai sensi del presente programma sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:

- istruttoria, mediante verifica di ammissibilità ai fini della concessione dei contributi previsti;
- controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nell'ambito del procedimento;
- monitoraggio e valutazione delle operazioni ammesse a finanziamento e a contributo;
- comunicazione e diffusione, obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico, dei seguenti dati: estremi identificativi del destinatario del finanziamento e del contributo, ammontare del finanziamento e del contributo concesso ed erogato.

16.1 Soggetti interessati dal trattamento dei dati

Sono da intendersi destinatari dell'informativa specifica, in qualità di interessati, le seguenti persone fisiche:

- Legali rappresentanti, amministratori dei Soggetti che presentano domanda in risposta al presente Bando;
- persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati e che siano coinvolti nell'erogazione degli interventi oggetto di finanziamento e contributo.

Il/La Legale rappresentante di ciascun Soggetto richiedente è tenuto ad acquisire i contenuti della suddetta Informativa e a diffonderli a tutti gli interessati dal trattamento sopra elencati

16.2 Responsabili (esterni) del trattamento

Finpiemonte è individuata in qualità di Responsabile esterno a trattare dati personali per conto della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – Settore Politiche del Lavoro, in attuazione della D.G.R. n. 54 – 2609 del 18.12.2020 recante Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.. Approvazione dello schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007" con decorrenza 01.01.2021.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente programma degli interventi. In caso di danni derivanti dal trattamento, Finpiemonte, in qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia, specificamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite dal Titolare del trattamento. Finpiemonte, quale responsabile esterno del trattamento è autorizzata ricorrere a eventuali responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par 4 del GDPR).

³ D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009".

⁴ D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 "Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informative".

⁵ D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020, recante "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.. Approvazione dello schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007" con decorrenza 01.01.2021

16.3 Regione Piemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione ai sensi del presente Programma, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente Programma, che i dati personali acquisiti tramite Finpiemonte saranno trattati dalla Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Lavoro" secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al presente Programma degli interventi. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite negli artt 4 e 6 della L.R. 23/2004 e nella deliberazione che approva il presente Programma.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali verrà pubblicata nella sezione del sito internet della Regione Piemonte dedicato alla cooperazione.

17. OPERATIVITÀ'

Il presente Programma degli interventi è efficace per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione dell'atto dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che stabilisce la data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande, di cui al precedente paragrafo 8.